

Comune di Celle Ligure



REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28 marzo 2001

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 4 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

Articolo 5 Deposizione della salma nel feretro

Articolo 6 Verifica e chiusura feretri

Articolo 7 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 8 Fornitura gratuita di feretri

Articolo 9 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 Modalità del trasporto e percorso

Articolo 11 Trasporti Funebri

Articolo 12 Trasporti gratuiti e a pagamento

Articolo 13 Orario dei trasporti funebri

Articolo 14 Norme generali per i trasporti

Articolo 15 Modalità e percorsi dei trasporti funebri

Articolo 16 Riti religiosi

Articolo 17 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Articolo 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Articolo 19 Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 20 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 21 Elenco cimiteri

Articolo 22 Disposizioni generali - Vigilanza

Articolo 23 Ammissione nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 24 Disposizioni generali

Articolo 25 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26 Campi di inumazione

Articolo 27 Tumulazione

Articolo 28 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 Esumazioni ordinarie
Articolo 30 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 31 Esumazione straordinaria
Articolo 32 Estumulazioni
Articolo 33 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 34 Raccolta delle ossa
Articolo 35 Oggetti da recuperare
Articolo 36 Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 37 Cremazione

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 38 Orario
Articolo 39 Disciplina dell'ingresso
Articolo 40 Divieti speciali
Articolo 41 Riti funebri
Articolo 42 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Articolo 43 Fiori e piante ornamentali
Articolo 44 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE, DISCIPLINA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 45 Sepulture private
Articolo 46 Durata delle concessioni
Articolo 47 Modalità per ottenere una concessione cimiteriale; norme generali delle concessioni
Articolo 48 Sepulture private a tumulazione individuale (loculi)
Articolo 49 Tombe di famiglia
Articolo 50 Cellette Ossario
Articolo 51 Cellette cinerarie
Articolo 52 Esercizio dei diritti d'uso delle sepulture private concessionari
Articolo 53 Manutenzione, canone annuo
Articolo 54 Divisione, Subentri
Articolo 55 Sepulture private scadenza
Articolo 56 Fascicoli per le sepulture private
Articolo 57 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
Articolo 58 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 59 Revoca
Articolo 60 Decadenza
Articolo 61 Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 62 Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 63 Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri; elenco delle ditte autorizzate
Articolo 64 Responsabilità
Articolo 65 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 66 Orario di lavoro
Articolo 67 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 68 Vigilanza

Articolo 69 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 70 Funzioni - Licenza

Articolo 71 Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 72 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 73 Schedario dei defunti

Articolo 74 Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 75 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 76 Cautele

Articolo 77 Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 78 Concessioni pregresse

Articolo 79 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

SCHEMA DI TARIFFARIO – ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
CARTOGRAFIA CAPPELLE CIMITERO CELLE LIGURE ALLEGATO "B"

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

(1) Il presente regolamento è emanato, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ed ha per oggetto tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

(2) Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dalla Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario della ASL, per quanto di competenza.

(3) Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il Regolamento di cui art. 89 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(4) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 2

Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali delle quali il Comune eventualmente disponga;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 12;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 8.

(3) Ai sensi della legge 28/01/01 n. 26, la gratuità del servizio di cremazione, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali come previsto dall'art. 8 comma 2 del presente Regolamento.

(4) Tutti gli altri servizi stabiliti nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, sono sottoposti al pagamento delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

(5) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2. comma lett. f D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 3

Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi Tecnico ed Anagrafe sono a disposizione di chiunque possa averne interesse, i seguenti documenti:

- il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990;
- l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 di cui all'art. 54 DPR 285/90 (da aggiornarsi almeno ogni cinque anni, o quando vengano apportate modifiche a quello esistente, o creati nuovi cimiteri o soppressi vecchi);
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 4

Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali, oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

(2) Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto Gestore.

(3) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco o dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO III

FERETRI

Articolo 5

Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 7. Tutte le operazioni di incassamento devono essere compiute esclusivamente dal personale necroforo comunale. All'incassamento deve presenziare il competente personale del Servizio di Igiene della A.S.L.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 6

Verifica e chiusura feretri

- (1) La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
- (2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.7.
- (3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 7

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), e deve essere costruito in modo da presentare sufficiente solidità e non lasciare colare materie liquide;

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 32, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto e' per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 8

Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 7 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Responsabile dei servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 9

Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10

Modalità del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con atto del Responsabile del Servizio preposto.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio preposto.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei Vigili del Fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Comando di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 11

Trasporti Funebri

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10/9/1990 n. 285.

(2) Per trasporti funebri si intendono:

- il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le cellette frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
- il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso comune;
- il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro comune o per l'estero o da altro comune o dall'estero.

Articolo 12

Trasporti gratuiti e a pagamento

(1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 8, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

(2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

(3) Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione e' a carico del Comune.

Articolo 13

Orario dei trasporti

(1) Il Responsabile del Servizio preposto determina con proprio atto gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

(2) La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenendo presente gli orari determinati ai sensi del primo comma del presente articolo, dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste e, se necessario, dell'ora del decesso.

(3) Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizioni di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.

(4) Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Articolo 14

Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 7 inoltre, se il trasporto e' effettuato dal mese di aprile al mese di settembre

compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto e' raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma e' da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 18 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART.15

MODALITA' E PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

(1) I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

(2) L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore a un anno, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere.

(3) In questi casi il trasporto va eseguito in autovettura privata chiusa.

(4) Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno dieci minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

(5) In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Responsabile del Servizio preposto può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle; in questo caso dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in modo da evitare qualsiasi tipo di danno al feretro e/o l'incolumità delle persone che lo trasportano e/o seguono il corteo.

(6) Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

(7) Il Responsabile del Servizio preposto determina i percorsi dei trasporti funebri con proprio atto, anche separato ove necessario da quello di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Articolo 16

Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 17

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.4 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

(5) Nei casi previsti dal presente articolo il trasporto può essere autorizzato solo quando risulti accertato che il cadavere è stato composto nella duplice cassa prevista dagli artt. 18, 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 18

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, e' autorizzato dal funzionario preposto con proprio atto a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto e' successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 6.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto e' dato avviso al funzionario competente del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai quelli dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove e' accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 7 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(8) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(9) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal responsabile del servizio ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 19

Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 20

Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dai funzionari responsabili.

(2) Se il trasporto e' da o per Stato estero, il funzionario si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme dagli artt. 18 e seguenti del D.P.R. n. 285/90, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.37.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Articolo 21 Elenco cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale di via Sanda e con il cimitero Parrocchiale sito nella frazione di Sanda, tramite apposito atto che regolamenti i rapporti tra il Comune e la Parrocchia di Sanda.

Articolo 22 Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al funzionario responsabile.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, cosi' come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 30, 31 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in conformità a quanto disposto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 23

Ammissione nel cimitero

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, ai sensi dell'art.50 DPR 285/90 e delle disposizioni contenute nelle delibere C.C. n. 361 25/11/93 e C.C. n. 53 del 13/09/99:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune indipendentemente dalla residenza in vita;
 - b) le salme delle persone, ovunque decedute, purché avessero residenza, in vita, nel comune.
- c) nate in questo comune o comunque residenti nello stesso all'atto della nascita, in quanto lo erano i genitori (nascita trascritta);
- d) coniugi, parenti ed affini, entrambe di primo grado, di persone già seppellite nel cimitero comunale;
- e) persone che, pur non avendo la residenza al momento del decesso, la avevano in precedenza;
- f) coniugi, parenti ed affini, entrambe di primo grado, di persone residenti nel nostro comune;
- (2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- (3) Sono pure accolti, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, i nati morti, prodotti dal concepimento, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 24

Disposizioni generali

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Non sono previste aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ad eccezione delle Tombe di Famiglia o Cappelle esistenti.

Articolo 25

Piano regolatore cimiteriale

- (1) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale e' tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessita' del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- (2) Il piano di cui al primo comma e' sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- (3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

1. campi di inumazione comune;
2. tumulazioni individuali (loculi);
3. cellette ossario;
4. nicchie cinerarie;
5. ossario comune;
6. cinerario comune
7. strade, viali, piazzali, parcheggi;
8. cappelle, edifici adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico o degli addetti al cimitero.

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 26 Campi di inumazione

(1) Le sepolture per inumazione sono le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente solamente nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento.

(2) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo quarto comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(3) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(4) Su iniziativa dei privati, in sostituzione del cippo, può essere installato un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 30 dal piano di campagna.

(5) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai privati o loro aventi causa.

(6) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 27 Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 28 Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria e' ammessa:

- a) per coloro che devono effettuare i lavori di ripristino dei tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) A garanzia e' richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune e incamererà il deposito cauzionale di cui sopra.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con atto del Responsabile del Servizio preposto.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio atto.

(4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 30

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

(4) Sarà altresì cura del comune, per quanto possibile, avvisare, con idonea comunicazione individuale, i familiari superstiti dell'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria.

(5) E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari, al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria.

Articolo 31

Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

(4) Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari, al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione straordinaria.

Articolo 32

Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

(4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(5) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 33 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di metallo (zinco o piombo). Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

(7) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in metallo. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

(8) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio atto.

Articolo 33

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, solamente nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, ai sensi della legge 28/01/01 n. 26.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni ordinarie (ad esclusione di cui al comma 1), straordinarie e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Articolo 34

Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, nel quale caso le ossa devono essere raccolte in cassette di zinco ai sensi degli artt. 36 ed 85 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 35

Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi, previa comunicazione scritta del rinvenimento agli stessi aventi diritto, se conosciuti o comunque facilmente individuabili. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 36 Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, salvo che, prima delle esumazioni medesime ovvero della scadenza del termine gli interessati non chiedano di rientrare in possesso dei materiali e delle opere suddette. In particolare, su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(2) Qualora non dovesse intervenire alcuna richiesta da parte degli interessati nel senso indicato dal comma precedente, il Comune potrà utilizzare materiali e le opere suddette in interventi di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti impiegarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(3) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura sono, restituiti, alla famiglia.

(5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 37 Cremazione

(1) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

(2) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

(3) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

(4) Compiuta la cremazione, le ceneri devono essere diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

(5) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(6) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(7) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel

cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

(8) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI
Articolo 38
Orario

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

(2) L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile del servizio di custodia del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 39
Disciplina dell'ingresso

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi salvo che per i disabili.

(2) E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 40
Divieti speciali

(1) Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce e tenere telefoni cellulari accesi;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi;

o) qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, o comunque contravvenga ai divieti di cui al comma 1, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 41

Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi.

Articolo 42

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Responsabile dei servizi in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

(2) Verranno rimosse le epigrafi nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

(3) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 76.

(4) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(5) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 43

Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 44

Materiali ornamentali

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) L'apposizione di oggetti o di decorazioni sulle sepolture in genere è vietata quando rechi intralcio, invada lo spazio delle tombe vicine o possa comunque costituire causa di pericolo per la pubblica incolumità. Il Responsabile dei servizi disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 36 in quanto applicabili.

(5) I concessionari saranno responsabili di ogni e qualsiasi danno che a chiunque e a qualsiasi cosa, sia del Comune sia di terzi, possa derivare dai materiali ornamentali di cui ai commi precedenti.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE, DISCIPLINE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 45

Sepolture private

(1) Per le sepolture private e' concesso, l'uso di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, cappelle ecc.).

(3) Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(4) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(5) La concessione, e' stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui e' affidata l'istruttoria dell'atto.

(6) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(7) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 46

Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. La durata deve essere espressamente prevista dal provvedimento di concessione.

(2) In ogni caso, la durata massima delle concessioni di cui al comma 1 e' fissata:

a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività, decorrente dalla data di stipula della concessione;

b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali, decorrenti dalla data di stipula della concessione;

c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, decorrente dalla data di stipula della concessione.

(3) A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 4.

(4) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione e' dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione e' dovuto il canone stabilito in tariffa.

(5) Alle concessioni a tempo determinato rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/90, si applica la disposizione di cui all'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/90 predetto.

Articolo 47

Modalità per ottenere una concessione cimiteriale; norme generali per tutte le concessioni

(1). Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare apposita domanda al Sindaco indicando il tipo di concessione richiesta e, se l'istanza è provvisoriamente presentata da terzi, il concessionario.

Possono essere destinatari di concessioni cimiteriali i soggetti di cui all'art. 23 del presente Regolamento con applicazione di quanto previsto dall'art. 75 comma 6 del presente Regolamento.

(2) Il rilascio della concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare a quelle contenute nel presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa, nonché degli obblighi determinati dall'atto di concessione.

(3) Le concessioni di sepolture private sono assegnate, con il seguente ordine di priorità:

a) domande per la sepoltura di persone già decedute;

b) persone viventi che abbiano compiuto 70 anni di età (nel caso di coniugi il requisito dell'età potrà essere rispettato anche solamente nei confronti di uno dei due coniugi);

c) persone viventi che non abbiano parenti entro il sesto grado;

d) a chi richieda la concessione in occasione della sepoltura del proprio coniuge, intendendo stipulare una concessione anche per se stesso.

In caso di presentazione di più domande di pari categoria, le concessioni di sepoltura privata vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.

(5) Fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del presente regolamento, la concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(6) Il Comune redige e mantiene costantemente aggiornato un registro contenente le generalità dei titolari delle concessioni.

ART. 48

Sepulture private a tumulazione individuale (loculi)

(1) Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

(2) Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento nell'ossario comune, sempre che il concessionario, o i suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, per una durata non superiore a quella della concessione precedente. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del comune acconsentirlo.

(3) Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro. Il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo o alla persona indicata al momento dell'atto di acquisizione.

(4) Nella concessione di loculi o cellette ossario o cellette cinerarie è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale lapideo.

(5) Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi o altri elementi decorativi.

(6) E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm 15 per cm 25/30 di altezza, con sporgenza massima di cm 15 a condizione che nella richiesta di autorizzazione dichiararsi per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi e altro.

(7) Qualora siano installati gli elementi di cui al comma precedente, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi purché di modeste dimensioni e comunque concordate di volta in volta con il competente Ufficio Tecnico Comunale e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario.

(8) Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi.

(9) Le determinazioni di cui al comma precedente sono di competenza della Giunta Comunale.

(11) E' ammessa la possibilità di unificare lapidi di due loculi vicini, qualora il concessionario o i suoi aventi causa, ne abbiano interesse, previa apposita comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale, a proprie spese e secondo quanto stabilito nel comma successivo.

(12) Allo scadere della concessione, il concessionario o il suo avente causa dovrà ripristinare le lapidi, salvo il caso di rinnovo della concessione.

(10) Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che per determinate tumulazioni siano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

ART. 49

TOMBE DI FAMIGLIA

(1) Le concessioni di Tombe di Famiglia o Cappelle contrassegnate con le lettere A e B nella cartografia allegata sono perpetue ed esse si applica la seguente disciplina:

- a) alle famiglie titolari è riconosciuto il diritto di concessione perpetua della tomba medesima destinata a raccogliere le salme e i resti di parenti ed affini successori, successibili ed aventi causa. Potrà essere inoltre autorizzata su richiesta del titolare o del responsabile della concessione la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della famiglia, al momento del decesso nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolare benemeritenze nei confronti del concessionario o della sua famiglia. Qualora il concessionario della Tomba di Famiglia sia una

- collettività, enti o istituzioni, l'atto di concessione dovrà indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.
- b) Ogni famiglia titolare della concessione, dovrà designare un rappresentante della concessione quale figura responsabile nei confronti del Comune. Ogni modifica circa il rappresentante della concessione dovrà essere comunicata al Comune. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvederà d'ufficio.
 - c) Il diritto di concessione di perpetuità è trasferibile:
 - in forma diretta, per vincolo di parentela;
 - per regolamento interno della propria famiglia o ente e istituzione titolare di concessione (purchè questo venga trasmesso al Comune);
 - per cessione del diritto di perpetuità, anche in parte.
 - d) Il diritto di concessione di perpetuità verrà a cessare nel momento di estinzione della famiglia o famiglie titolari del diritto qualora gli ultimi aventi causa non abbiano più un parente di quarto grado o non abbiano indicato un successore; qualora , venga indicato in via testamentaria un successore, lo stesso subentrerà come avente diritto di subingresso al titolo (ma non come continuità del diritto di perpetuità) con corresponsione al Comune di quanto previsto dal successivo punto (f).
 - e) Il Rappresentante della Tomba di famiglia è tenuto a comunicare al Comune ogni variazione di titolarità di concessione del diritto di cui alla lettera c), entro due mesi dal verificarsi della variazione, riportante la dichiarazione sottoscritta dal subentrante.
 - f) In caso di cessione del diritto di concessione di perpetuità della Tomba di Famiglia, anche in parte, il Responsabile dovrà darne comunicazione al Comune entro due mesi, provvedendo, il subentrante, a pagare al Comune un diritto determinato nella misura di un terzo della tariffa più alta vigente per le concessioni di loculi, per ogni loculo esistente all'interno della tomba stessa, con un minimo di otto.
 - g) In caso di rinuncia del diritto di perpetuità da parte di uno dei comproprietari, lo stesso potrà indicare a favore di quale altro comproprietario deve intendersi la rinuncia, in caso contrario, la rinuncia si intende effettuata a favore dei rimanenti proprietari, i quali se non rientrano a quanto previsto dal 1° comma della lettera d) per quanto concerne il grado di parentela , provvederanno al pagamento dei diritti spettanti al Comune come al punto f). Lo stesso si estende nel caso si verificasse che un comproprietario, privo di legittimi aventi causa o non indicasse al momento del decesso alcun successore al diritto di perpetuità, i restanti proprietari vengono in possesso dopo un anno del decesso provvedendo al pagamento al Comune di quanto previsto alla lettera f). Anche nel caso di un erede o avente causa comproprietario, il quale trascorso un anno dal decesso del suo predecessore non comunichi direttamente o tramite il rappresentante la sottoscrizione al diritto stesso, i rimanenti proprietari ne vengono in possesso provvedendo al pagamento di cui alla lettera f).

ART.50 Cellette ossario

(1) Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni.

ART.51 Cellette cinerarie

(1) Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

(2) A questo fine possono utilizzate anche cellette ossario, fino a capienza fisica delle stesse.

Articolo 52

Esercizio dei diritti d'uso delle sepolture private Concessionari

(1) Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi dell'art. 93 del DPR 285/90 e alle norme contenute nel presente regolamento comunale.

(2) In particolare, nessuna operazione di seppellimento è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

(3) Il richiedente la sepoltura deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione.

(4) Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

(5) Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

(6) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria, salvo quanto previsto dall'art. 49 per le concessioni perpetue.. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(7) E' ammessa in ogni momento la rinuncia alla concessione, la quale determina la retrocessione del manufatto a favore del Comune, ai sensi dell'art. 57 del presente regolamento.

(8) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento.

(9) Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

(10) Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

(11) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione secondo quanto previsto dall'art. 49 in uno dei modi sopraesposti, . In difetto di specifica diversa volontà del fondatore, il diritto alla tumulazione spetta alle sole persone della sua famiglia, con esclusione degli eredi ad essa non appartenenti. In caso di destinazione del diritto alla tumulazione ai propri eredi, ciascuno di essi è legittimato alla sepoltura di salme estranee alla famiglia del fondatore entro i limiti della propria quota ereditaria.

(12) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 53

Manutenzione, canone annuo

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2).Entro il 30 giugno di ogni anno, a seguito di richiesta del Comune, ogni concessionario, tramite il proprio responsabile, corrisponderà una somma (da determinarsi con delibera di Giunta e soggetta eventualmente ad aggiornamento) a titolo di corrispettivo della manutenzione ordinaria effettuata dal Comune sulle parti pubbliche del cimitero.

(3) Relativamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti delle Tombe di Famiglia saranno interamente a carico dei concessionari, mentre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle facciate delle Tombe di Famiglia sarà così suddivisa:

- Tombe di Famiglia situate nella zona contrassegnata con la lettera A dell'allegata cartografia:

- a) parte perimetrale esterna, 50% al Comune, 50% ai concessionari;
- b) parte riguardante facciate interne : lato sud - est – ovest a carico interamente dei proprietari;
lato nord 50% al Comune 50% ai concessionari.

- Tombe di famiglia situate nella zona contrassegnata con la lettera B) dell'allegata cartografia:

- a) sono a carico dei concessionari tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie compresa la copertura nonché le facciate delle stesse
- b) relativamente alla facciata lato nord: 50% a carico dei concessionari e 50% a carico del Comune di Celle Ligure
- c) le spese ordinarie e straordinarie della scala tramite la quale si accede alle cappelle ed ai loculi: 50% al Comune e 50% ai concessionari, nonché le parti di facciata che si affacciano sulla stessa.

Per quanto riguarda le spese relative alle manutenzioni straordinarie delle parti comuni delle Tombe di famiglia si applicano le norme del C.C. in materia di comunione.

(4) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

(5) Qualora il concessionario non provveda per un anno al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE
Articolo 54
Divisione, Subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(4) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(5) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 52 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(6) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 52, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla

concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione e' dovuto il corrispettivo fissato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

(7) Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(8) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 52, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(9) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 55

Sepulture private Scadenza

(1) L'ufficio Servizi cimiteriali provvederà a comunicare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione della sepoltura privata, di cui potrà chiedere il rinnovo entro 30 gg. dalla comunicazione, a pena di decadenza, fermo restando quanto stabilito all'art.48 secondo comma del presente regolamento.

(2) Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche necessarie, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguire in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

(3) Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune, mediante deposito presso l'Ufficio del Custode del Cimitero e tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

(4) I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'Albo Pretorio del Comune e comunque di almeno trenta giorni presso l'Ufficio del custode del Cimitero.

(5) Nel caso di loculi anche sotterranei per i quali non si conosce il nome del concessionario ed è impossibile individuare le generalità della salma tumulata, il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione previa affissione per un periodo di tre mesi comprendente il giorno della Commemorazione dei Defunti. Tale avviso dovrà essere affisso all'Albo Pretorio del Comune e presso il Cimitero.

ART. 56

Fascicoli per le sepulture private

(1) Per ogni sepoltura privata è redatto un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

(2) Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e tutti gli altri elementi ritenuti utili.

(3) Per le sepulture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

(4) Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali. I registri previsti dall'art. 52 DPR 285/90 possono essere tenuti con sistemi informatici; in tal caso, saranno formati annualmente dei tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Articolo 57

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma così determinata:

$$C = t/2N \times r$$

dove: C: corrispettivo da rimborsare;

t: tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;

N= durata della concessione;

r= anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 58

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 45, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

(3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune e su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, un equo indennizzo.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 59

Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, od esigenza di tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 60

Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 47, penultimo comma, ferma restando la nullità della cessione stessa e la sua inefficacia verso il Comune;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 53;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- f) quando il titolare della concessione fa uso scorretto del sepolcro, facendo luogo a tumulazioni od estumulazioni senza averne titolo.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 61

Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodiché il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 62

Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 47, o per rinuncia, revoca, decadenza, ai sensi degli artt. 57, 58, 59, 60, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 63

Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri Elenco delle ditte autorizzate

(1) I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno del cimitero comunale, devono essere iscritti in apposito elenco delle ditte autorizzate, che è conservato presso l'Ufficio cimiteriale e, in copia, presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

(2) Per l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al responsabile del servizio corredandola del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, di data non anteriore a sei mesi.

(3) A seguito del provvedimento autorizzatorio di cui sopra, verrà aggiornato l'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di custodia del cimitero.

(5) Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste.

(6) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(7) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

(8) In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo, il responsabile del servizio può sospendere l'attività all'interno dei Cimiteri all'impresa mediante notifica a mezzo di messo comunale con contemporanea comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale e al Responsabile del Servizio di Custodia del cimitero. La notifica ha effetto dal decimo giorno successivo all'avvenuta notifica.

(9) Nei casi più gravi, il responsabile del servizio, su conforme delibera della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nel cimitero, con le modalità di cui al comma 8.

(10) In caso di radiazione, non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo che sono trascorsi cinque anni.

Articolo 64

Responsabilità

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 65

Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 66

Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 67

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) Il responsabile del servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 68

Vigilanza

(1) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del responsabile del servizio dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 69

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresì il personale dei cimiteri e' tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto e' vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 70 Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

- fornire feretri e gli accessori relativi;

- occuparsi della salma;

- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

(3) Le imprese di cui al comma 1 sono comunque tenute al rispetto delle prescrizioni dettate dal presente regolamento, ed in particolare a quelle previste dal titolo I.

Articolo 71 Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

CAPO I **DISPOSIZIONI VARIE**

Articolo 72 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma e' da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

Articolo 73 Schedario dei defunti

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) Il servizio di polizia mortuaria, terra' annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

Articolo 74 Scadenziario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria e' tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 75 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del responsabile del servizio competente con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Le disposizioni di cui all'art. 53 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e sino a tale data rimangono in vigore le analoghe disposizioni di cui al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria adottato con delibera Podestà Comunale n. 62 20/10/36.

(5) Gli adempimenti di cui all'art. 54, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Restano in vigore le disposizioni di cui alle delibere C.C. n. 361 25/11/93 e C.C. n. 53 13/09/99 relativamente all'applicazione delle tariffe raddoppiate per le concessioni cimiteriali ai soggetti di cui alle lettere d), e) f) comma 2 art. 23 del presente Regolamento.

(7) Salvo quanto previsto ai precedenti commi o in altri articoli del presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, il precedente adottato con delibera Podestà comunale n. 62 del 20/10/36 (relativamente alle norme ancora efficaci) cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

(8) Per quanto non espressamente stabilito si fa riferimento al DPR 285/90 e alle altre norme vigenti in materia.

Articolo 76

Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 77

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

(1) Ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 78

Concessioni pregresse

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 75 del presente regolamento nonché dall'art. 92 del D.P.R. n. 285/90, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 79

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

SCHEMA DI TARIFFARIO
ALLEGATO "A" REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

PARTE I - CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

01) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione (art. 45).

- a. individuale:

loculo ipogeo	lit.
loculo prima fila:	lit.
loculo seconda e terza fila	lit:
loculo quarta fila	lit.
loculo quinta e sesta fila	lit.
loculo settima fila	lit.
loculo ottava fila	lit.
loculo doppi quarta e quinta fila	lit.

• b. per famiglie L.

.....

• c. per collettività L.

02) Prolungamento della concessione del diritto d'uso al fine del raggiungimento dei 20 anni dalla tumulazione

- Per ogni anno, o sua frazione, di prolungamento

L.

03) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario o nicchie cinerarie

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| celletta prima fila: | lit. |
| celletta seconda e terza fila | lit: |
| celletta quarta fila | lit. |
| celletta quinta e sesta fila | lit. |
| celletta settima fila | lit. |
| celletta ottava fila | lit. |

L.

04) Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti, oltre ai diritti di segreteria (art. 54c1).

L.

05) Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art. 54/6).

L.

06) Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria (art. 28).

L.

07) Uso del deposito provvisorio di feretri (art. 28)

a) Cauzione per deposito provvisorio di feretri

L.

b) uso: a trimestre o sua frazione

L.

08) Autorizzazione amministrativa al rinnovo del deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria (art. 28).

L.

09) Canone di manutenzione ordinaria di cui all'art. 53 (tombe di famiglia)

L.

PARTE II - DIRITTI CIMITERIALI

01) Tumulazione: lit.

02) Inumazione: lit.

03) Esumazione ordinaria: lit..

04) Esumazione straordinaria: lit.

05) Estumulazione ordinaria e straordinaria :

L.

06) Conservazione dei resti in celletta ossario/ loculo/ cappella privata

PARTE III - AUTORIZZAZIONI E ISPEZIONI CIMITERIALI

01) Autorizzazione amministrativa, di durata annuale, all'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri, oltre ai diritti di segreteria (art. 63)

L.

PARTE IV - OPERAZIONI MURARIE

01) Apertura e chiusura loculo.

L.

02) Apertura tomba privata:

L.

PARTE V - TRASPORTI FUNEBRI

01) Diritto fisso per trasporto funebre svolto all'interno del Comune ai sensi dell'art. 19/2 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (art. 11.)